NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLA LEGGE 13 LUGLIO 1965, N. 859, SULLA PREVIDENZA DEL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA

Art. 11

Riduzione a un anno del requisito di contribuzione richiesto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione al Fondo per gli iscritti che intraprendano attività di volo all'estero

All'articolo 39 della legge 13 luglio 1965, n. 859, sono aggiunti i seguenti commi: "Il requisito di cinque anni di contribuzione previsto dal primo comma e' ridotto ad un anno, per gli iscritti che, in relazione allo stesso rapporto di lavoro che ha dato luogo all'iscrizione, siano chiamati a svolgere attivita' di volo fuori del territorio nazionale con sospensione della retribuzione in Italia per almeno un anno. Ove dall'assicurazione straniera derivi diritto a prestazioni, i contributi volontari maggiorati dell'interesse annuo del 4 per cento sono restituiti, a domanda dell'interessato o dei suoi aventi causa, all'atto della cessazione dell'iscrizione al Fondo".

Versione in vigore dal 1 settembre 1973, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme modificative ed integrative della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
Estremi	Legge 30 luglio 1973, n. 484
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-modificative-ed-integrative-della-legge-13-luglio-1965-n-859/art-11-riduzione-a-un-anno-del-requisito-di-contribuzione-richiesto-per-la

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it